

Legge regionale 07 febbraio 1990 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

**Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).**

**Art. 51**

*Edilizia scolastica ed universitaria(programmi 2.3.1. e 2.3.2.)*

1. Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, così come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
3. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 18, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 5249 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.